



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino”

azienda territoriale per i servizi alla persona

REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE SULL’AFFIDO FAMILIARE

Approvato in Assemblea Consortile il 20.02.2013

Premessa

I Comuni dell’Ambito Territoriale “Isola Bergamasca-Bassa Val San Martino” promuovono il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere.

Laddove non sia possibile la permanenza nella propria famiglia, al fine di favorire l’armoniosa crescita del minore si sostiene l’affido familiare e si valorizzano le disponibilità della comunità all’accoglienza temporanea dei minori in difficoltà anche mediante l’attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali.

Art. 1 Oggetto del regolamento

Le Amministrazioni Comunali dell’Ambito Territoriale “Isola Bergamasca-Bassa Val San Martino” regolamentano sul proprio territorio l’istituto dell’affido familiare per la gestione associata dell’Affido Familiare in applicazione delle norme contenute nella legge 4 maggio 1983, n.184 e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149, nella l.r. 34/04 “Politiche Regionali per i Minori”, della l.r. 3/08 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” e del D.G.R.1772 del 24 maggio 2011 “Linee guida per l’affidamento familiare”.

Art. 2 Principi generali dell’affidamento familiare

L’affidamento familiare è uno strumento d’intervento che tende ad assicurare ad un minore, la cui famiglia d’origine si trova momentaneamente nell’impossibilità di far fronte ai suoi bisogni, una sistemazione temporanea presso i soggetti definiti all’art. 5 del presente regolamento, che rispondano e rispettino le esigenze affettive, educative, psicologiche, sociali e assicurino mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive utili alla crescita del minore tenendo conto di eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.

L’affidamento rappresenta pertanto un intervento temporaneo di protezione del minore e di aiuto alla famiglia d’origine, attuato comunque nella prospettiva del rientro del minore nella famiglia d’origine. L’affido presuppone la possibilità di recupero delle capacità genitoriali della famiglia di origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l’allontanamento.

Art. 3 Finalità dell’Affido Familiare

L’affido familiare ha lo scopo di garantire il diritto del minore, senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia quando

temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo.

L'affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, le condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico.

Art. 4 Destinatari

L'affido è rivolto ai minori da 0 a 17 anni compiuti, residenti nei Comuni dell'Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, che si trovano in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia e le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale.

L'affido è prorogabile fino al compimento del 21esimo anno, nell'ambito di progetti di autonomia, su proposta dei Servizi Sociali e disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 5 Gli affidatari

Gli affidatari, sono individuati tra:

- 1 nuclei familiari,
- 2 persone singole
- 3 associazioni familiari/reti di famiglie, privato sociale e/o associazionismo,

che si sono dichiarati disponibili ad accogliere un minore e garantirgli le condizioni che possono favorire la sua crescita serena ed equilibrata.

Per rendersi disponibili all'accoglienza di un minore, non sono previsti limiti d'età né di reddito.

Art. 6 Responsabilità degli affidatari

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'Autorità Giudiziaria può conferire agli affidatari ulteriori poteri, anche di natura straordinaria, indicati nel provvedimento.

Art. 7 Tipologia di Affido Familiare

L'affido familiare può essere:

- 1 **eterofamiliare**, quando il minore viene inserito presso una famiglia (una coppia, con o senza figli, o una persona singola) diversa dalla propria d'origine, che si è resa disponibile, previa selezione e formazione, ad accogliere un minore o presso una Rete di Solidarietà familiare afferente al privato sociale;
- 2 **affidamento parentale (o intrafamiliare)**, presso una coppia (con o senza figli) o una persona singola appartenenti al nucleo d'origine, con legami di parentela entro il 4° grado;
- 3 **consensuale**, quando i genitori o chi esercita la potestà genitoriale, esprimono il loro consenso scritto al collocamento del minore presso un'altra famiglia. E' disposto su Provvedimento del Sindaco del Comune di residenza del minore (Allegato A) su proposta del Servizio Sociale locale/Servizio di Tutela Minori dell'Azienda Consortile Isola Bergamasca previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. L'Amministrazione comunale invia tale provvedimento al Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore che lo rende esecutivo con Decreto;
- 4 **giudiziale**, ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni anche su proposta del Servizio Sociale locale/Servizio di Tutela Minori dell'Azienda Consortile Isola Bergamasca. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

L'affido familiare si articola secondo tipologie diverse sulla base dei bisogni presenti nella realtà

familiare del minore. Pertanto può essere:

- **a tempo pieno** quando il bambino viene accolto stabilmente dalla famiglia affidataria, anche afferente ad una Rete di Solidarietà familiare, e mantiene rapporti con la sua famiglia nei momenti concordati;
- **a tempo parziale** (Affido diurno) quando il bambino viene accolto presso la famiglia affidataria, anche afferente ad una Rete di Solidarietà familiare, per alcuni momenti definiti, per l'arco della giornata o quando il bambino trascorre alcune ore del giorno o per periodi limitati (per esempio fine settimana o vacanze).- Appartengono a questa tipologia di affido i cosiddetti "patti educativi", a carattere consensuale, disposti dal Servizio Sociale Locale mediante l'attivazione di legami di solidarietà comunitaria.

Art. 8 Il Progetto di Affidamento Familiare

Il progetto di affidamento familiare è uno strumento dinamico che si formula, nella cornice dettata dal decreto del Tribunale per i Minorenni, anche con la famiglia di origine, la famiglia affidataria ed il minore. Si tratta di un progetto personalizzato e multi-dimensionale, frutto di un lavoro in cui tutti i soggetti coinvolti, che pone al centro il bambino e le sue relazioni, in un'ottica di corresponsabilità.

Il progetto è elaborato e proposto dal Servizio Sociale locale/Servizio di Tutela Minori dell'Azienda Consortile Isola Bergamasca che ne assume la piena titolarità e responsabilità.

Ai sensi dell'art.4 l.149/2001, comma 3 e 4, nel progetto di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente:

- 1 elementi della situazione personale e familiare, compresa la situazione sanitaria del minore,
- 2 le motivazioni di esso, i tempi e la durata,
- 3 le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore,
- 4 le figure professionali e i servizi coinvolti;
- 5 la cadenza (in ogni caso non superiore a tre mesi) con cui verranno effettuate le verifiche sull'evoluzione del progetto da parte del servizio sociale;

Il Servizio Sociale che si occupa del piano di tutela relativo al minore, l'equipe affidi, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine sottoscriveranno il "contratto" di affidamento che conterrà gli elementi sopra descritti. A tale scopo vengono sottoscritti dalle parti interessate i moduli (B, C) allegati al presente regolamento.

Art.9 Tempi e Durata del progetto di Affidamento

La durata è correlata alle esigenze del minore, alle caratteristiche della famiglia d'origine, alle motivazioni che hanno determinato l'allontanamento e al tempo necessario per risolvere le difficoltà preesistenti nel nucleo di origine del minore. Il periodo di presumibile durata dell'affidamento deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. L'affidamento familiare è in ogni caso temporaneo.

Il periodo massimo di affido familiare non può superare la durata di 24 mesi, salvo proroga disposta dal Tribunale per i Minorenni.

Art.10 Chiusura dell'Affidamento Familiare

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore ovvero quando il minore affidato raggiunge la maggiore età o al termine del "proseguo amministrativo".

Gli operatori del Servizio Sociale locale/Servizio di Tutela Minori dell'Azienda Consortile Isola Bergamasca, che hanno seguito l'evoluzione dell'affidamento, informano tutte le persone coinvolte

(minore, famiglia di origine, famiglia affidataria), condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso. L'equipe Affidi in collaborazione con tutti gli attori coinvolti nel progetto, attiva tutti gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria nel realizzare positivamente il rientro del minore; organizzano, successivamente e per il tempo necessario, momenti di incontro con il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria, allo scopo di accompagnare il ritorno del minore nella sua realtà di origine.

Art. 11 Destinatari dell’Affidamento Familiare e loro diritti

Il minore, valutato il suo interesse, ha diritto:

- ad essere ascoltato, adeguatamente preparato ed informato relativamente alle motivazioni, e coinvolto rispetto alle modalità di attuazione del progetto di affido in relazione alla propria età anagrafica, alle proprie specifiche caratteristiche e capacità,
- a mantenere i rapporti con la sua famiglia di origine, fatto salvo le diverse indicazioni o prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria competente;
- a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria, anche al termine dell'affido, qualora non vi sia stata chiusura dell’affido per pregiudizio,
- Il minore che ha compiuto i 14 anni esprime il proprio consenso scritto all’affido

La famiglia di origine ha diritto:

- ad essere informata, in generale, sulle finalità dell’istituto dell'affido ed, in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affido;
- a poter disporre di un progetto di aiuto per affrontare e superare i problemi personali e familiari che hanno determinato la necessità dell'affido,
- a mantenere i rapporti con il proprio figlio secondo modalità e tempi concordati col Servizio Sociale ed indicati nel progetto di affido e/o prescritti dall’Autorità Giudiziaria.

Gli affidatari hanno diritto:

- ad essere preparati, attraverso un adeguato percorso formativo sulle finalità dell'affido,
- ad essere informati, in generale e nello specifico, su tutti gli aspetti del progetto che le viene proposto;
- ad essere coinvolti in tutte le fasi del progetto;
- ad avere un sostegno psico-sociale individuale e di gruppo;
- ad avere un contributo economico, svincolato dal reddito, indicizzato annualmente,
- essere sostenuti ed avere facilitazioni per l’accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali necessari al minore,
- in caso di situazioni complesse, in cui le sole risorse della famiglia non sono sufficienti, gli affidatari

hanno diritto ad un ulteriore sostegno pedagogico, sociale, educativo, organizzativo, economico, al fine di garantire al minore accolto le condizioni migliori per un sano ed adeguato sviluppo psico-fisico.

Art. 12 Impegni dell'Ente Locale titolare dell'avvio del progetto di affido

L'Ente Locale provvede ad erogare agli affidatari un contributo assistenziale a cadenza mensile, su base progettuale e indipendentemente dal reddito, pari all'importo di **€360,00** rivalutato annualmente secondo l'indice Istat. L'Ente Locale titolare dell'intervento ha la possibilità di incrementare tale contributo economico in relazione alle effettive esigenze del minore e della famiglia affidataria.

Il contributo economico sarà erogato anche nel caso di affido "mite"(ex art,44 legge 184/83), fino al decreto definitivo di adozione.

Il contributo mensile potrà essere aumentato dall'Ente Locale titolare dell'intervento, in sede di formulazione del progetto e indipendentemente dal reddito, **fino al 50%** quando si tratti:

- di situazioni complesse per handicap di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria;
- di neonato (0-24 mesi);
- di adolescente (dopo i 14 anni).
- in situazioni di affidamenti già avviati in età minorile, e con prosieguo amministrativo (fino al massimo del compimento del ventunesimo anno di età), in prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa ed impossibilità di rientro in famiglia.

Il contributo potrà essere aumentato dall'Ente Locale titolare dell'intervento, in sede di formulazione del progetto, fino al 100% quando si tratti:

- di affidi madre/bambino,
- di minori riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie.

Sono inoltre previsti rimborsi per spese preventivamente concordate e documentate riguardanti cure ortodontiche e oculistiche non fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, fatta salva la possibilità di attingere al finanziamento di cui alla dgr 3580/2012 della Regione Lombardia e alle reali disponibilità finanziarie della famiglia d'origine.

Per gli **affidamenti a parenti** entro il IV° grado

Con riferimento alla DGR della Regione Lombardia del 24.05.2011 n.1772, nel caso in cui l'affidamento a parenti sia stato disposto dall'Autorità Giudiziaria ed i genitori non provvedono alle necessità economiche del minore, l'Ente Locale titolare dell'intervento provvede ad erogare un contributo alla famiglia affidataria pari al 50% delle quote di sostegno economico stabilite nel presente Regolamento.

Rimane facoltà delle Amministrazioni Comunali praticare la concessione di sgravi relativi alla fruizione di servizi regolati dall'Ente stesso.

Per gli **affidi diurni**, il contributo economico potrà prevedere fino al 50% della quota base di sostegno per l'affidamento a tempo pieno.

Art. 13 Impegni e compiti del Servizio Sociale dell'Ente Locale/Servizio di Tutela Minori dell'Azienda Consortile Isola Bergamasca responsabile del caso

Il servizio sociale dell'Ente Locale/Servizio di Tutela Minori dell'Azienda Consortile Isola Bergamasca, responsabile del progetto di tutela del minore in collaborazione con il Servizio Affidi sovra comunale dell'Azienda, che vede operativa un'equipe costituita da un assistente sociale e da uno

psicologo, svolge le seguenti funzioni:

- formula un'approfondita valutazione psico-sociale del minore e della situazione familiare, anche in relazione alla recuperabilità genitoriale;
- formula un primo progetto di affido specificando obiettivi, la durata ipotizzata, il programma di aiuto alla famiglia di origine, gli impegni del servizio e delle famiglie, le modalità di incontro della famiglia con il servizio;
- collabora con l'equipe affidi nell'individuare le caratteristiche più significative della famiglia affidataria per facilitare un possibile abbinamento;
- verifica l'evoluzione del progetto di affido attraverso incontri periodici con la famiglia di origine e l'equipe affidi,
- partecipa alla formalizzazione dell'affido,
- predispone ed attua tutti gli interventi necessari, anche quelli a carattere economico, nei tempi e nelle modalità concordate nel progetto di affido,
- relaziona periodicamente all'Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di affido familiare in merito alle condizioni della famiglia di origine.

Art. 14 Impegni Servizio Affidi Sovracomunale

L'equipe affidi lavora attraverso figure professionali qualificate quali l'assistente sociale e lo psicologo e svolge le seguenti funzioni:

- promuove iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione delle famiglie allo scopo di favorire una cultura dell'accoglienza, in collaborazione con gli Enti Locali, con le scuole, le Associazioni di Volontariato e con il privato sociale;
- seleziona le famiglie, coppie o singoli, valutando la loro effettiva disponibilità, le loro caratteristiche personali e relazionali, attraverso un percorso di valutazione, di formazione e di informazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento familiare;
- su richiesta, collabora con gli operatori del servizio sociale dell'Ente Locale/Servizio di Tutela Minori dell'Azienda Consortile Isola Bergamasca nella formulazione del progetto di affidamento e nell'individuazione della famiglia più adeguata per il minore;
- provvede agli abbinamenti minore/famiglia in collaborazione con il Servizio Sociale responsabile del caso;
- sostiene la famiglia affidataria prima, durante e alla chiusura dell'affido;
- attiva, interventi di sostegno necessari al bambino, anche a carattere psicologico, in relazione ai bisogni del minore e in accordo con gli operatori del servizio sociale dell'Ente Locale/Servizio di Tutela Minori dell'Azienda Consortile;
- programma periodici momenti di verifica con gli operatori;
- promuove gruppi di famiglie affidatarie;
- organizza una banca dati delle famiglie affidatarie;
- collabora con il Tavolo di Coordinamento in tema di Affidamento Familiare della Provincia di Bergamo favorendo l'approfondimento delle esperienze in atto e la riflessione sulla metodologia di lavoro;
- mantiene i rapporti con la scuola del minore previo accordo con il servizio sociale dell'Ente Locale/Servizio di Tutela Minori dell'Azienda Consortile Isola Bergamasca e in relazione ai bisogni espressi dal minore;
- relaziona periodicamente all'Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di

affido sul programma di affido in relazione al minore e alla famiglia affidataria.

Art. 15 Impegni della famiglia di origine

La famiglia di origine si impegna a:

- favorire il rientro del minore in famiglia, attivandosi per superare le proprie difficoltà, in collaborazione con gli operatori psico-sociali e con gli affidatari,
- aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi della realizzazione del progetto di affido;
- non ostacolare il programma di affido,
- rispettare le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria. Secondo quanto concordato con gli operatori dei servizi e nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità che lo ha disposto,
- Nelle situazioni in cui la famiglia d'origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio sociale, responsabile del progetto di tutela del minore, concorda con essa l'entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile e altre forme di contribuzione non economica : corredo, libri attività sportive ecc.. Tale contributo va ad integrare il contributo economico erogato dall'Ente Locale che ha avviato il progetto di affido.

Art. 16 Impegni degli affidatari

Gli affidatari devono garantire le condizioni ambientali, relazionali ed affettive utili ad un adeguato sviluppo psicofisico del minore affidato.

L'affidatario che accoglie presso di sé il minore si impegna a:

- provvedere alla sua cura, al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, in collaborazione con i Servizi Sociali e tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore,
- osservare le prescrizioni stabilite dall'autorità. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile,
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia,
- partecipare alle attività di verifica ed ai sostegni predisposti dal servizio sociale, secondo le modalità ed i tempi specificati dal progetto,
- favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto,
- favorire i rapporti con la famiglia di origine, secondo i tempi e le modalità definite nel progetto di affido,
- attuare interventi medici urgenti e necessari per la salute del minore, dandone immediata comunicazione agli operatori ed alla famiglia di origine, e concordare gli interventi non urgenti con gli operatori.

Gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti dalla famiglia affidataria su appositi moduli predisposti .

Art. 17 Assicurazione e responsabilità

I minori in affidamento familiare sono coperti da apposite polizze assicurative, stipulate dalla Regione Lombardia ai sensi della normativa vigente, per infortuni e per responsabilità civile. La polizza di responsabilità civile è estesa anche alle famiglie affidatarie dei minori. È fatto obbligo alle famiglie affidatarie di provvedere, entro i tempi previsti dalle polizze assicurative, a presentare all'Assicurazione e per conoscenza al Comune denuncia di infortunio e/o di incidente.

Le famiglie di origine ed i soggetti affidatari assumono le responsabilità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art.18 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali relativi alle procedure dell'affido e dei relativi provvedimenti conseguenti è svolto nel rispetto del D.Lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati. I dati trattati dovranno essere conformi al Regolamento rispettando il flusso indicato nella relativa scheda del Regolamento che prevede e indica le finalità di rilevante interesse pubblico, la tipologia dei dati trattati e le relative operazioni eseguibili e i soggetti pubblici a cui comunicare i dati sensibili/giudiziari ai sensi della normativa di riferimento.

Art. 19- Norme finali

Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del servizio sovra comunale di affido familiare.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.